



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 405 del 11 SET. 2015

OGGETTO: Servizio distribuzione del Gas naturale, recepimento delle recenti modifiche legislative di cui all'art. 94 L.R. 9/2015. Direttiva per l'applicazione del canone del vincolo sui ricavi di distribuzione (V.R.D.).

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde  
INZIRILLO Filippo

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e l'acopertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**PREMESSO CHE** è stata affidata alla Società GAS (Gasdoti Azienda Siciliana S.p.A. di Palermo) la concessione di costruzione e gestione del gas nel territorio comunale, con affidamento diretto giusta delibera di Consiglio Comunale n. 538 del 12/07/84;

**CHE** con la suddetta Società è stato stipulato contratto in data 15/06/85 rep. 4562, con il quale si conveniva di affidare la gestione per la durata di 30 anni a decorrere dal 1° giorno del mese successivo dall'inizio della prima erogazione del gas;

**CHE** con delibera di G.M. n.42 del 27/02/91 l'amministrazione ha autorizzato la società GAS S.p.A. a trasferire alla Società Agragas S.p.A., con sede in Palermo via Libertà n.78, la concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas;

**CHE** tale cessione è stata formalizzata con contratto di appalto in data 12/11/1991 rep. 5429

**CONSIDERATO CHE** la prima erogazione del gas – metano è avvenuta nell'anno 1992.

**CHE** la società Akragas S.p.A. è stata incorporata, a seguito di atto di fusione del 5 gennaio 2009, a rogito del Notaio Francesco Paolo Petrerà di Bari nella Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., con sede in Acquaviva Delle Fonti (BA), via Puglia – Zona Industriale , come da nota trasmessa dalla gas Natural il 28/01/2009 prot.gen n.5115.

**CHE** per effetto della superiore fusione il nuovo concessionario è la società Gas Natural .

**VISTO** che il D.Lgs n. 164/2000 ha disposto, per effetto dei commi 7 e 9 dell'art. 15, che gli affidamenti e le concessioni del gas debbano cessare entro un termine, cosiddetto transitorio, massimo di 12 anni a partire dal 31/12/2000;

**VISTO** che la L.R. n. 2/2002, nel recepire il suddetto D.Lgs 164/2000 all'art. 67 comma 5, ha disposto *“che le concessioni del gas andavano mantenute fino alla scadenza dell'affidamento del servizio, fissato nelle concessioni, senza possibilità di proroga”*;

**VISTO** che, la L.R. n.4/2003 all'art. 86 ha disposto che il periodo transitorio di cui al c. 7 dell'art. 15 del D.Lgs n. 164/2000 è fissato fino al 31/12/2015, qualora la data di scadenza non fosse esplicitamente fissata nell'atto di concessione;

**VISTO** che, la L.R. n. 9 del 7/05/2015 con l'art. 94 ha abrogato l'art. 86, disponendo l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana dell'integrale recepimento del D.Lgs 164/2000 ed abrogando, altresì, il comma 5 del suddetto art. 67 della L.R. n. 2 del 26/03/2002, ove, come detto, era disposto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio .

Visto, altresì che con il suddetto art 94 sono stati aggiunti all'art 67 della L.R. 2/2002 i seguenti commi:

**4 – bis** *“gli Enti Locali che, in forza di disposizioni legislative precedenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'art. 14, comma 7, del D.Lgs 23 maggio 2000, n.164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato”*

**4 - ter** *“E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario”*

**4 – quater** *“ nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente, risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure*

*di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'art. 243 – bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”;*

**CONSIDERATO** che, per effetto delle superiori disposizioni l'Amministrazione Comunale deve procedere ad indire una gara per l'individuazione del nuovo concessionario entro un anno della suddetta Legge 9/2015, che per effetto dell'art 97, comma 2, è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015;

**Considerato** che per effetto delle cessioni e fusioni l'attuale concessionaria è la società Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., con sede ad Acquaviva delle Fonti (BA) via Puglia, Zona Industriale;

**Ravvisato** che per effetto delle superiori disposizioni, nelle more dell'espletamento della gara, ci si intende avvalere della possibilità di applicare il canone annuo del 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (V.R.D.).

Premesso quanto precede

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## ***DELIBERA***

Per i motivi di cui in narrativa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

- 1) **Di avvalersi** della possibilità prevista, nelle more dell'indizione della gara, dell'art. 94 della L.R. n. 9 /2015 ai fini dell'applicazione, nella misura del 10%, del Vincolo sui Ricavi Distribuzione (VRD), di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni.
- 2) **Incaricare** il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico di avviare il procedimento per l'indizione della gara e per l'applicazione del VRD nella misura del 10% a carico del concessionario Gas Natural distribuzione – con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) via Puglia - Zona Industriale ed il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria di accertare a quanto ammonta detto 10%;
- 3) **Di notificare** copia conforme della presente deliberazione esecutiva al concessionario Gas Natural distribuzione – con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) via Puglia - Zona Industriale.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.